



**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3537 del 12/07/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO <i>è</i> CONCESSIONE - NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) - PER OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL TORRENTE ENZA AD USO TRANSITO MEZZI D'OPERA, NEI COMUNI DI SAN POLO D'ENZA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR) - CODICE PROCEDIMENTO RE21T0055 - TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3724 del 11/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 31087/2021

**OGGETTO:** AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE - NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) - PER OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL **TORRENTE ENZA** AD USO TRANSITO MEZZI D'OPERA, NEI COMUNI DI **SAN POLO D'ENZA (RE)** E **MONTECHIARUGOLO (PR)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE21T0055**

**TITOLARE:** **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di

incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

**EVIDENZIATO** inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

#### **PRESO ATTO**

della domanda presentata dalla ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. C.F./Partita IVA 02503180354, assunta in data 29/10/2021 al prot. n. PG.2021.1002127 della Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con la quale è stato chiesto l’avvio del Procedimento di Autorizzazione Unica di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativa al progetto denominato: **“Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale dell’Unità di cava M1 dello Stralcio attuativo M1 del Polo G6 - Enza Sud loc. Scornavacca in Comune di Montechiarugolo (PR) e del guado sul torrente Enza in loc. Barcaccia nel Comune di San Polo d’Enza (RE)”**, ricomprendendo in tali richieste anche l’occupazione delle aree del demanio idrico di pertinenza del Torrente Enza nel Comune di **San Polo d’Enza (RE)** località **Barcaccia**, identificate al NCT di detto Comune al Foglio **1**, area non censita a fronte particella **33** e le aree demaniali nel Comune di **Montechiarugolo (PR)** località **Scornavacca**, identificate al NCT di detto Comune al Foglio **51**, area non censita a fronte particella **60** ad uso **transito mezzi d’opera quattr’assi per trasporto ghiaia da cava a impianto di lavorazione**.

**ACCERTATO** che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS;

#### **VERIFICATO:**

- che ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. 4/2018, con avviso pubblicato sul BURERT n. 40 del 16/02/2022 è stata data comunicazione della disponibilità della documentazione inerente il progetto per “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale dell’Unità di cava M1 dello Stralcio attuativo M1 del Polo G6 - Enza Sud loc. Scornavacca in Comune di Montechiarugolo (PR) e del guado sul torrente Enza in loc. Barcaccia nel Comune di San Polo d’Enza (RE)”, per la pubblica consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ed è stato avviato il periodo di 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- che con successivo avviso pubblicato sul BURERT n. 157 del 25/05/2022 è stata data comunicazione della disponibilità della documentazione inerente le integrazioni al succitato progetto per la pubblica consultazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ed è stato

avviato il periodo di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

**ACQUISITO** nell'ambito del succitato Procedimento Unico di VIA, il Nulla Osta Idraulico relativo alla richiesta di concessione di Occupazione di Area del Demanio Idrico rilasciato dall'AIPO, che ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni che vengono riportate nel disciplinare di concessione.

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera f), *“attraversamenti e parallelismi”*, g) *“ponti”*, h) *“strade arginali e rampe di collegamento”*, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2022 corrisponde a **€ 3.147,09**;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 1.573,55** quale canone frazionato per l'annualità 2022;

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (**2022**) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 05/07/2022;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, per l'importo di **€ 3.147,09** corrispondente all'annualità corrente risulta regolarmente costituito in data 05/07/2022;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

**PRESO ATTO** del verbale della Conferenza di Servizi **CONCLUSIVA** in data **29/06/2022**, relativa al procedimento autorizzatorio unico di VIA del progetto per la realizzazione e l'esercizio del “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale dell'Unità di cava M1 dello Stralcio attuativo M1 del Polo G6 - Enza Sud loc. Scornavacca in Comune di Montechiarugolo (PR) e del guado sul torrente Enza in loc. Barcaccia nel Comune di San Polo d'Enza (RE)”, contenente la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni, sottoscritto dai membri della Conferenza dei Servizi.

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla società “EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.” C.F./P.IVA 02503180354 con sede in Comune di Reggio Emilia, la concessione per l'occupazione delle aree demaniali pertinente al Torrente Enza, identificata al NCT nel Comune di **San Polo d'Enza (RE)** località **Barcaccia**, al Foglio **1**, area non censita a fronte particella **33** e le aree demaniali del Comune di **Montechiarugolo (PR)** località **Scornavacca**, identificate al NCT di detto Comune al Foglio **51**, area non censita a fronte

particella **60**, ad uso **transito mezzi d'opera quattr'assi per trasporto ghiaia a da cava a impianto di lavorazione**.

- b) che la presente determinazione ha efficacia subordinatamente all'esecutività della Delibera di Giunta Regionale di approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- c) di stabilire che a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31/12/2033**;
- d) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 3.147,09** per l'anno solare 2022;
- e) di stabilire che per l'annualità in corso (**2022**) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 1.573,55**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 3.147,09** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- h) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- i) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- j) di dare atto altresì che il presente provvedimento rientra nella tipologia degli "Atti soggetti a registrazione in termine fisso" di cui alla Parte Prima della tariffa del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato DPR, è soggetto a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione della Delibera di Giunta Regionale di approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- k) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrata allo scrivente Servizio;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare atto, infine:
  - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
  - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
  - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame  
(originale firmato digitalmente)

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Torrente Enza in territorio del Comune di **San Polo d'Enza (RE)** località **Barcaccia** e del Comune di **Montechiarugolo (PR)** località **Scornavacca** ad uso **transito mezzi d'opera quattr'assi per trasporto ghiaia da cava a impianto di lavorazione** a favore di EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A, in seguito indicata come "Concessionario".

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto della Concessione**

**1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il Torrente Enza, identificata al NCT del Comune di San Polo d'Enza (RE) al foglio 51, area non censita a fronte particella 60 ed al NCT del Comune di Montechiarugolo (PR) al foglio 1, area non censita a fronte particella 33.

**1.2** L'occupazione della suddetta area è concessa per uso transito mezzi d'opera quattr'assi per trasporto ghiaia da cava a impianto di lavorazione, per il quale è prevista la realizzazione di una pista camionabile con guado sul Torrente Enza al fine di collegare la cava di ghiaia in sponda sinistra col frantoio della Barcaccia sulla sponda opposta del torrente.

**1.3** Il guado sarà in gran parte a raso, solo nel tratto dell'alveo inciso saranno posati n° 16 tubi d'acciaio, perpendicolari al torrente, del diametro di 1.000 mm e lunghezza 7/9 metri e ricoperti con strato di ghiaia di 30 cm. Pertanto il guado risulterà pienamente removibile durante la piena ordinaria.

#### **Articolo 2**

##### **Durata della concessione**

**2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2033**;

**2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

**2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

#### **Articolo 3**

##### **Canone, Cauzione e Spese**

**3.1** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**.

**3.2** L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna, **in ragione dei ratei mensili considerati**, per l'anno **2022** consiste in € **1.573,55**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera f), *"attraversamenti e parallelismi"*, g) *"ponti"*, h) *"strade arginali e rampe di collegamento"*, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

**3.3** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a

quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**3.4** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, è di **€. 3.147,09** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

#### **Articolo 4** **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**4.1 Prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico dell'AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po** – Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico:

##### ***Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI***

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo si intende accordato per quanto riportato nell'istanza di richiesta e negli elaborati grafici presentati, che anche se non allegati formano parte integrante del presente Nulla Osta;
3. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

##### ***Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI***

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. le lavorazioni in alveo per la creazione del guado e quelle per la realizzazione delle piste a raso di collegamento dovranno essere eseguite esclusivamente sotto la supervisione dei funzionari di questo Ufficio. I funzionari AIPO impartiranno le disposizioni operative per la disposizione delle tubature e per il prelievo del materiale alluvionale da utilizzarsi per la realizzazione del guado. Il richiedente è altresì tenuto ad osservare le indicazioni che analogamente gli saranno impartite per la sistemazione finale dell'eventuale materiale di risulta;
3. il richiedente dovrà provvedere a:
  - manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste e del guado;
  - mantenere pulite le piste ed il guado da eventuali materiali flottanti trasportati dalla corrente del Fiume Enza;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dell'alveo, della sua fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - effettuare i transiti solo quando le condizioni meteo lo consentono; in caso di pioggia persistente e/o intensa il transito sarà sospeso;
  - il transito deve avvenire esclusivamente seguendo il tracciato di progetto.

4. l'eventuale materiale di risulta, derivante dalla manutenzione del guado e/piste. Dovrà essere sistemato in alveo secondo le disposizioni di questo Ufficio;
5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cura e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto;
6. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 (Polizia Idraulica) e al R.D. 2669/1937 (Servizio di Piena) e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché, in occasione di dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
7. durante i transiti in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo questo Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;
8. il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Ufficio dell'inizio dei lavori e di eventuali successive variazioni;
9. essendo l'intervento ubicato all'interno della fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) sondabile, i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati dai probabili eventi di piena, perciò esclusivamente nel periodo da giugno ad agosto; resta a carico dello stesso Ente richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere;
10. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per la ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
11. in caso di allerta meteo di colore arancione al termine di ogni giornata lavorativa i mezzi d'opera e gli eventuali baraccamenti di cantiere dovranno essere portati al di fuori dell'alveo, in zona non allagabile dalle possibili morbose del corso d'acqua. Il richiedente dovrà inoltre attivarsi per predisporre la rimozione del guado.

#### *Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI*

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;



4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

**.4.2 Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**4.3 Salvaguardia della fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

## **Articolo 5**

### **Obblighi e condizioni generali**

**5.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**5.2** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**5.3** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**5.4** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**5.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

**5.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

**5.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

**5.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

**5.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

**5.10** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**5.11** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

**5.12** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

**5.13** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

## **Articolo 6** **Decadenza della Concessione**

**6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

---

Firmato per accettazione il concessionario  
(EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.)

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**